



COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 9 Del 23-01-2019

Oggetto: Utilizzo fondo di riserva bilancio provvisorio

L'anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di gennaio alle ore 10:42, nella SEDE MUNICIPALE, si è riunito l'Organo deliberante la GIUNTA COMUNALE.

Proceduto all'appello nominale risultano:

PETRUCCI ALEANDRO	SINDACO	P
FRANCHI MICHELE	VICE SINDACO	P
ONESI SANDRO	ASSESSORE	P

Totali componenti n.3 presenti n. 3 assenti n. 0.

Presiede il sig. PETRUCCI ALEANDRO in qualità di SINDACO, il quale constatato il numero legale degli intervenuti, per la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'Ordine del Giorno.

Assiste quale segretario la Dr.ssa Camastra Serafina.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'articolo 163 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale così dispone:

Articolo 163 *Esercizio provvisorio e gestione provvisoria*

1. *Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.*

(...)

3. *L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.*

4. *All'avvio dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato.*

5. *Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:*

a) *tassativamente regolate dalla legge;*

b) *non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;*

c) *a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.*

6. *I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis).*

7. *Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi.*

DATO ATTO del decreto 7 dicembre 2018, Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.292 del 17 dicembre 2018 è stato differito al 28 febbraio il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/21;

DATO ATTO che l'Ente si trova attualmente in esercizio provvisorio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 163 comma 3 Decr. Legs. n. 267/00 e ss modifiche e che il bilancio di previsione 2019/2021 è attualmente in fase di predisposizione;

Considerato che Richiamato l'articolo 166 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, (articolo così modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014)

«Art. 166 - Fondo di riserva

1. Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio»;

Dato atto che in attuazione alla norma sopraccitata, nel bilancio di previsione iniziale pluriennale è stato iscritto un Fondo di riserva dell'importo complessivo di € 21.200 sul capitolo 2151 codice 2001110 Piano 1.10.01.01.001;

Dato atto, altresì, che il Fondo verrà rideterminato nella sua integrità in sede di approvazione di bilancio previsione pluriennale 2019/2021;

Vista inoltre la necessità di adeguare i capitoli come da allegato al fine di garantire la prosecuzione dell'attività dell'Ente soggetta a termine o scadenze la cui mancata attuazione determinerebbe danno

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

Visto l'art. 176 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che individua l'organo esecutivo come competente dei prelevamenti dal fondo di riserva e fissa come ultima data disponibile nella quale effettuarli il 31/12 di ogni anno.

Visto il parere favorevole del revisore espresso con verbale n. 1 del 2019, allegato al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile dei rispettivi Responsabili, nonché il visto di conformità dell'azione amministrativa del Segretario Comunale;

Con voti favorevoli unanimi,

DELIBERA

1. Di prelevare dal Fondo di riserva del bilancio del corrente esercizio la somma di € 17.521,08 da imputare ai capitoli come da allegati alla presente deliberazione;
2. Di dare atto che la presente deliberazione non modifica gli equilibri di bilancio;

3. Di dare atto che viene conseguentemente modificato il bilancio di previsione pluriennale 2018-2020 nell'annualità 2019 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 30/03/2018;
4. Di dare mandato all'ufficio finanziario di ripristinare le somme al Fondo di riserva come previsto dall'art. 166 del TUEL in sede di redazione e approvazione del bilancio di previsione 2019-2021;
5. Di dare atto che la presente deliberazione, in relazione al disposto dell'art. 166, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, sarà comunicata al Consiglio Comunale.

LA GIUNTA COMUNALE

Considera l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

Visto l'art. 134, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

«4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.»

Con separata votazione e voto unanime

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Oggetto: Utilizzo fondo di riserva bilancio provvisorio

Pareri espressi ai sensi dell'art.49 D.Lgs.18/08/2000 n.267:

Arquata del Tronto, 23/01/2019

Parere di regolarità tecnica e contabile: favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Sassù Giovanni

Arquata del Tronto, 23/01/2019

Visto di conformità dell'azione amministrativa
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Serafina Camastra

Approvato e sottoscritto

Il sottoscritto, incaricato del servizio pubblicazione, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 29-01-2019 per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
- E' stata comunicata con lettera n. 1140 in data 29-01-2019 ai Signori Capigruppo consiliari:
- E' stata comunicata al Signor Prefetto con lettera n. del ai sensi dell'Art.135 c.2, D.Lgs n. 267/2000.
- E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza Comunale, li

L'INCARICATO DEL SERVIZIO

Dott. Villonio Tommaso Daniele

timbro

Petrucci Martina

Il sottoscritto, incaricato del servizio pubblicazione, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' immediatamente esecutiva il giorno
- E' divenuta esecutiva il giorno a seguito del decorso di 10 giorni dalla pubblicazione.
- E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 29-01-2019 al 13-02-2019

E' copia conforme all'originale.

ARQUATA DEL TRONTO

L'INCARICATO DEL SERVIZIO

F.to Dott.Villonio Tommaso Daniele

F.to Petrucci Martina

NOTE